

**Camera, sentenza 18 giugno 2008, ricorso n. 24886/03, Maio c. Italia**

**FATTO**

Il ricorrente, Sig. Dante Maio, era proprietario di un terreno edificabile in Benevento. Con ordinanza del 13 novembre 1984, il Comune di Benevento approvava il progetto di costruzione di una strada su una parte di terreno di proprietà del ricorrente pari a 496 mq.

Il 30 ottobre 1985, il Comune procedeva ad occupare i terreni in questione e, il 23 novembre 1987 si concludevano i lavori di costruzione. Il 26 luglio 1985, il Comune autorizzava l'occupazione di urgenza di un'altra parte dei terreni di proprietà del ricorrente, per la costruzione futura di altre opere pubbliche, per una superficie pari a 1180 mq. In data 25 luglio 1986, il Comune prendeva possesso di tali beni ed il 23 luglio 1990 terminavano i lavori di costruzione.

Nel 1991, il ricorrente citava in giudizio il Comune occupante dinanzi il Tribunale di Benevento per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni derivanti dell'occupazione illegale, protrattasi oltre il termine previsto senza aver proceduto all'espropriazione formale del bene e al versamento della relativa indennità di esproprio. All'udienza del 20 maggio 2002, il giudice radiava la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in ragione della seconda assenza consecutiva delle parti in udienza.

Nelle more del procedimento civile, in data 31 luglio 2000, le parti avevano, infatti, concluso tra loro un accordo transattivo per la somma di Lit. 76.480.468,00 a fronte del quale il ricorrente si impegnavano a rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione all'espropriazione del terreno.

Con ricorso depositato il 17 aprile 2002, il ricorrente introduceva un ricorso dinanzi la Corte di Appello di Roma per lamentare l'irragionevole durata della processo *de quo* durato quasi 11 anni. Con decreto del 22 aprile 2003, la Corte di Appello adita rigettava la richiesta relativa al danno patrimoniale, e riconosceva la somma di € 1.400,00 a titolo di danno morale e la somma di € 500,00 per le spese legali nonché la somma di € 700,00 per le spese legali per il procedimento instaurato davanti la Corte europea. Tale decisione veniva notificata al Ministero della Giustizia in data 24 dicembre 2003 ed il 23 febbraio 2004 passava in giudicato.

**DIRITTO**

Con ricorso introdotto in data 20 marzo 2000, il ricorrente ha lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per la privazione illegittima dei terreni di proprietà del ricorrente;
2. articolo 6 § 1 CEDU sotto il profilo della eccessiva durata del processo.

La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, la Corte ha ritenuto non soddisfatta la qualità di vittima del ricorrente (cfr. Corte eur., sent. 25 giugno 1996, *Amuur c. Francia*, § 36) per via della transazione conclusa con il Comune occupante, che ha avuto l'effetto pratico di soddisfare la maggior parte delle rivendicazioni formulate dal ricorrente.

Sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 CEDU, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si è protratto per oltre 10 anni e 11 mesi per un solo grado di giudizio. Pertanto, in considerazione delle informazioni fornite dalle parti ed in conformità con la sua giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della "durata ragionevole".

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**A. Danno**

Il ricorrente ha chiesto la somma di € 30.000,00 a titolo di danno morale in ragione della durata eccessiva del procedimento.

La Corte ha rilevato che in assenza di rimedi interni, avrebbe riconosciuto al ricorrente la somma chiesta nell'ambito del procedimento interno. Tuttavia, in considerazione del fatto che la Corte di appello di Roma, pur avendo riconosciuto una somma del tutto irragionevole, abbia comunque ravvisato una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte, in conformità con la soluzione adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* (sent. 29 marzo 2006, §§ 139-142) e decidendo secondo equità, ha liquidato

al ricorrente la somma di € 4.000,00.

### **B. Spese**

Il ricorrente ha chiesto la somma di € 31.528,00 a titolo di spese legali per le procedure dinanzi il Tribunale di Benevento e per la procedura ai sensi della legge n. 89/2001. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti e, quella secondo cui le spese possono essere liquidate solo quando sono relative alla violazione accertata. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto ragionevole la somma liquidata dalla Corte di appello di Roma, mentre ha ritenuto non dimostrata la somma chiesta per le spese legali dinanzi il Tribunale di Benevento. Infine, la Corte decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 41, ha riconosciuto la somma di € 2.000,00 per la procedura a Strasburgo.

### **C. Interessi moratori**

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.